

N. 00196/2010 REG.SEN.
N. 04325/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4325 del 2004, proposto da:
La Corte Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Antonio Romano,
Michele Romano e Pietro Romano, con domicilio ex lege presso la
Segreteria del TAR, a Milano, in Via del Conservatorio 13;

contro

Comune di Vittuone, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Cataldo Salerno, con domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR,
a Milano, in Via del Conservatorio 13;

***per la condanna al pagamento a favore della società ricorrente
della somma di £ 100.297.748 pari a € 51.799,46, oltre interessi
di legge dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo
di maggiori oneri sostenuti per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione;***

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vittuone;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Uditi ai preliminari dell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2009, relatore la dott.ssa Silvana Bini, l'avv. Michele Romano per la società ricorrente e l'avv. Fabio Romanenghi, in sostituzione dell'avv. Salerno, per il Comune intimato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha stipulato una convenzione di lottizzazione per l'attuazione di un piano particolareggiato relativo ad un complesso immobiliare, denominato "Corte dei Roma", sito nel Comune di Vittuone.

In forza dell'art 4 della suddetta convenzione la ricorrente ha realizzato le opere di urbanizzazione primaria, necessarie per le residenze, nonché le opere di urbanizzazione secondaria, previste nello stesso articolo, consistenti negli spazi a verde pubblico, per mq 81, nei parcheggi per mq 569,74, con i relativi impianti e le piantumazioni, nonché nella realizzazione di una rampa del sottopasso della linea ferroviaria Milano - Torino.

Le opere di urbanizzazione, ai sensi dell'art 5, dovevano essere realizzate conformemente al progetto e al computo metrico estimativo, per un valore globale di £ 305.620.081, di cui £

106.202.015 per l'urbanizzazione primaria e il resto per la secondaria. Ultimati i lavori veniva effettuato il collaudo: dal verbale di detto collaudo emergeva che sarebbero state realizzate maggiori opere per un valore di £ 404.917.82, in quanto "durante l'esecuzione dei lavori si sono rese necessarie integrazioni e opere di completamento non previste dal progetto originario".

Per tale ragione la società ricorrente ha notificato l'iscritto ricorso chiedendo la condanna al pagamento della somma di £ 100.297.748 pari a € 51.799,46, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, a titolo di maggiori oneri sostenuti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, ai sensi dell'art 2041 C.C., sussistendone tutti i presupposti: la materiale esecuzione delle maggiori opere e l'utilità dichiarata dall'Amministrazione attraverso il collaudo.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Comunale intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 17 Dicembre 2009 la causa veniva trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

- 1) La società ricorrente chiede la condanna ex art 2041 c.c. per la maggior somma sostenuta per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, effettuate in adempimento agli obblighi di una convenzione di lottizzazione.
- 2) Il ricorso è infondato e va respinto.

2.1 Si deve ricordare che l'azione di indebito arricchimento avverso la PA presuppone sia il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, sia il riconoscimento, da parte di questo, dell'utilità dell'opera o della prestazione.

Come ricordato dalla difesa della ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, tale riconoscimento non necessariamente deve avvenire in forma esplicita, cioè con un atto formale, potendo operarsi anche implicitamente, ossia mediante la consapevole utilizzazione dell'opera o della prestazione da cui l'ente abbia tratto vantaggio economico o arricchimento (da ultimo T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 09 luglio 2008 , n. 2083).

Tuttavia nel caso di specie, osserva il Collegio che non si possa configurare un'ipotesi di indebito arricchimento, in quanto mancano gli elementi costitutivi della fattispecie: il depauperamento e l'arricchimento.

Infatti il lottizzante ha eseguito una obbligazione assunta in forza della convenzione, che gli imponeva di realizzare le opere: si trattava di una obbligazione di risultato che è stata adempiuta.

Il maggior costo delle opere, rischio che ciascun esecutore si assume, non hanno comportato un arricchimento senza causa a favore dell'Amministrazione, la quale ha solo ricevuto le opere previste nel contratto e nulla di più.

In assenza di un arricchimento in capo all'Amministrazione la

domanda va respinta.

2.2 Per completezza si deve osservare che parte ricorrente non ha provato la realizzazione di maggiori opere, ma solo che le opere abbiano avuto un costo maggiore rispetto a quanto pattuito, rischio che ogni lottizzante assume nel momento in cui sottoscrive la convenzione in cui si prevede la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione.

Al pari non è fornita di prova neppure l'affermazione secondo cui le maggiori opere sarebbero state eseguite su richiesta del Comune e quest'ultimo avrebbe apportato varianti al progetto iniziale e al computo metrico.

Non può neppure essere considerato quale atto di riconoscimento dell'arricchimento da parte dell'Amministrazione comunale, la semplice comunicazione a firma del responsabile del Settore tecnico del 31.7.1998 (doc. 17 di parte ricorrente), in cui si afferma che le opere eseguite entro il giugno 1996 sono collaudabili e "di importo superiore a quanto assicurato dalla polizza".

E' altresì infondata la tesi della ricorrente che attribuisce al collaudo il valore di dichiarazione implicita di utilità dell'opera: il collaudo infatti è un atto che contiene accertamenti di natura tecnico e contabile, ma non ha alcun valore provvedimentoale, né è espressivo di una volontà dell'Amministrazione, costituendo solo la modalità con cui l'Ente, al pari di qualsiasi contraente privato, accerta che le opere realizzate rispondano effettivamente a quella commissionate.

3) Il ricorso va quindi respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sez. II, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a liquidare a favore del Comune di Vittuone la somma di € 2.000/00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Silvana Bini, Primo Referendario, Estensore

Alberto Di Mario, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/01/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO